



Emergenza Coronaviurs (COVID-19)

Comunicato Direzione Istituto Leonardo da Vinci – Lugano

Egregi Signori Genitori,

con la presente vi confermiamo che, stando alle ultime comunicazioni delle Autorità Federali e piu' in particolare di quelle Cantionali Ticinesi, le scuole riapriranno regolarmente lunedì 2 marzo 2020 (conferenza stampa di mercoledì 26 febbraio 2020).

Sono invece sospese tutte le gite ed i viaggi di istruzione all'estero fino alla fine del mese di marzo 2020.

Desideriamo rendervi attenti ad alcune misure che la scuola intende adottare a partire da lunedì 2 marzo 2020 e che siete tutti pregati di seguire rigorosamente al fine di non mettere in pericolo studenti, corpo insegnanti e famiglie.

- Gli studenti devono rimanere a casa in presenza di sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o qualsiasi altra malattia infettiva.
- **Nessuno**, a parte: studenti, corpo insegnante, personale amministrativo o di servizio, dovrà accedere all'interno della scuola. Il Sig. Fabrizio vigilerà affinché nessuno entri nell'atrio della scuola. I genitori, o chi per essi, dovranno attendere gli studenti fuori dalla scuola. Questo provvedimento vale per tutta la prossima settimana, daremo altri ragguagli in seguito.
- Si raccomanda di seguire le norme igieniche e gli accorgimenti minimi necessari come da tabella allegata alla presente.
- Nel caso fossero riscontrati casi di febbre o altri sintomi sia tra gli studenti che tra il corpo insegnante o chiunque lavori all'interno della scuola, si provvederà a mandare a casa l'interessato.
- Da parte nostra verranno adottate tutte le misure igieniche necessarie per quanto riguarda aule, mensa e pulizia generale dell'immobile. Verranno distribuiti disinfettanti in tutti i locali della scuola



ISTITUTO
LEONARDO DA VINCI

Scuola Primaria Paritaria
Scuola Secondaria di I Grado Paritaria
Liceo Scientifico Paritario D.M. N° 267/6402 del 29/11/2005
Liceo Linguistico Paritario D.D.G.N° 3515/4068 del 09/08/2013

Ricordiamo a chi desidera avere informazioni e indicazioni puntuali che vi è la possibilità di contattare il numero 0800 144 144 (chiamata gratuita) tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. E' inoltre disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00 (dalle 8.00 alle 18.00). Si ribadisce inoltre l'importanza di informarsi attraverso i canali ufficiali e si ricorda che sono disponibili aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione agli indirizzi: www.ti.ch/coronavirus oppure www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.

Ovviamente la situazione è in continua evoluzione e sarà nostra premura tenervi costantemente aggiornati.

Cordiali saluti
ISTITUTO LEONARDO DA VINCI
La Direzione

Lugano, 28 febbraio 2020

NUOVO CORONAVIRUS

INFORMAZIONI




Lavarsi spesso le mani



Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano tosse e febbre



Non toccarsi bocca, occhi e naso con le mani



In caso di dubbio:

- **non andare al pronto soccorso per limitare il rischio di contagio.**

- **contattare il proprio medico di famiglia se si ritiene di essere stati contagiati.**

In caso di domande chiamare la hotline al numero 0800 144 144, attiva tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00.



Tossire o starnutire in un fazzoletto o, in mancanza, nella piega del gomito



Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate



Se si manifestano sintomi influenzali evitare il contatto con altre persone e restare a casa



In caso di sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore), evitare le visite nelle strutture socio-sanitarie come ospedali, scuole, case anziani



Non prendere antibiotici se non prescritti dal medico



I pacchi provenienti dalla Cina e i prodotti "Made in China" non sono pericolosi



Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Numero
1033

cl

0

Bellinzona

26 febbraio 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

preso atto della dichiarazione del 30 gennaio 2020 con la quale l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale (Public Health Emergency of International Concern);

considerato che l'infezione da COVID-19 è una malattia trasmissibile ai sensi della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012 (RS 818.101);

ritenuto che il 25 febbraio 2020 si è registrato in Ticino il primo caso accertato positivo;

ritenuto che ai sensi dell'art. 40 LEp le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare: vietare o limitare manifestazioni; chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio; vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;

considerato che lo scopo di suddetta norma è di ridurre la probabilità che gli individui siano esposti a un agente patogeno e in tal modo contagiati, che i provvedimenti sopraccitati riguardano il livello collettivo (social distancing) e che sono possibili anche situazioni in cui l'accesso a determinate zone venga temporaneamente limitato;

ritenuto che ai sensi dell'art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie) e delle relative ordinanze ed emana le necessarie disposizioni;

verificata la legittimità dei provvedimenti da adottare, secondo i quali si intende limitare in maniera significativa l'ulteriore propagazione della malattia attraverso misure di riconoscimento precoce, vigilanza e prevenzione, così come anche lottare contro di essa e gestire meglio i focolai con potenziale di rischio per la salute pubblica;

ricordato che ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 LEp i provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile;

richiamati gli artt. 31 e 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012 (RS 818.101), gli artt. 40b e 43 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 (RL 801.100), nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

considerato che in questa fase è opportuno adottare i provvedimenti per un periodo limitato, rilevato che il Consiglio di Stato segue costantemente l'evolversi della situazione;

preso atto delle proposte presentate dal Medico cantonale sulla base delle conclusioni formulate dal Gruppo di coordinamento cantonale COVID-19;

d'intesa con il Medico cantonale;

risolve:

1. Sono ordinati i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 40 LEp con valenza sull'intero territorio della Repubblica e Cantone Ticino:
 - a. Divieto di tenere manifestazioni legate al carnevale, che sono programmate per il periodo dal 27 febbraio al 1. marzo 2020.
 - b. Divieto di svolgere la partita Ambri-Davos programmata venerdì 28 febbraio 2020 e la partita Lugano-Ambri programmata sabato 29 febbraio 2020. Le partite possono avere luogo a porte chiuse secondo le direttive della *Swiss Ice Hockey Federation*.
2. È ordinato a tutti gli ordini di scuola cantonali la sospensione delle visite, gite o uscite di qualsiasi genere all'estero. La sospensione ha validità nel periodo dal 1. marzo al 31 marzo 2020.
3. Le misure adottate sono pubblicate nel Foglio ufficiale; esse sono pubblicate anche in forma elettronica nel sito del Cantone.
4. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 legge sanitaria).
5. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
 - Gruppo di coordinamento COVID-19 (per il tramite del Medico cantonale)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (per il tramite della Divisione della salute pubblica)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri